




VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 50 comma 4 L.R. 61/85

ART. 95 bis
produzione energia elettrica
da fonti rinnovabili

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 12/05/10





Città di Montebelluna
Provincia di Treviso

VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera I della LR 61/85

Art. 95 bis – Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 4 comma 1 bis – DPR 380/01)

L'istanza presentata ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, dovrà essere corredata di elaborati tecnici che prevedano l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che dimostrino una produzione energetica non inferiore a:

- Per ciascuna unità abitativa e per ciascuna unità immobiliare a destinazione direzionale e commerciale: 1kW. Qualora le unità direzionali o commerciali abbiano una superficie lorda (superficie utile + muri) uguale o superiore a 100 mq. la produzione energetica minima dovrà essere di 5 kW.
- Per i fabbricati artigianali e industriali di superficie lorda (superficie utile + muri) uguale e superiore a 100 mq: 5 kW.

Gli elaborati tecnici di cui al primo periodo del presente articolo, sottoscritti dal progettista o altro tecnico abilitato, dovranno contenere i calcoli e le verifiche attestanti che gli impianti producono energia elettrica in quantità non inferiore ai limiti riportati nel presente articolo, in relazione alle varie destinazioni d'uso.

Il Comune può effettuare accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la rispondenza alla documentazione progettuale.

La richiesta di agibilità è corredata della dichiarazione del direttore lavori del rispetto delle previsioni progettuali.

Qualora non sia tecnicamente realizzabile l'intervento, dovrà essere presentata relazione che attesti le motivazioni tecniche dell'impedimento.